PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

# Art. 11

## Istituzione del livello retributivo-funzionale ottavo-bis nel comparto sanità

Ai sensi dell'articolo 2, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' istituito nell'ambito delle qualifiche funzionali previste per il comparto della sanita' un nuovo livello funzionale-retributivo ottavo-bis, da collocare fra l'ottavo ed il nono livello funzionale-retributivo, nel quale ascrivere appositi profili ad elevato contenuto professionale; a tale livello e' attribuito il trattamento retributivo base di L. 11.300.000 annue lorde. L'identificazione dei profili professionali e la relativa declaratoria delle funzioni e delle mansioni e' effettuata dall'apposita commissione per i profili professionali ed avra' valore per il prossimo triennio contrattuale. Al predetto nuovo livello retributivo-funzionale potranno accedere mediante pubblico concorso, secondo le vigenti disposizioni, gli appartenenti ai profili professionali di settimo ed ottavo livello dei vari ruoli, sulla base dei criteri e delle modalita' indicati nella declaratoria dei profili professionali medesimi.

Versione in vigore dal 12 luglio 1987, non più in vigore dal 10 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego |
| Estremi | Decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271 |
| Titolo | II — Disposizioni relative a singoli comparti |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1987 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-pubblico-impiego/art-11-istituzione-del-livello-retributivo-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

funzionale-ottavo-bis-nel/versione/0